



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA
VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E
LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
UFFICIO III DGSAN

Ministero della Salute

DGSAN

0024443-P-02/08/2010



74125817

Roma

Assessorati alla Sanità
Regioni e Provincia Autonoma di
Trento

Assessorato all'Agricoltura
Provincia Autonoma di Bolzano

Ufficio II DGSAN

ISS - LNR E. coli

Associazioni di Categoria

Oggetto: Inquadramento della produzione di gelati a partire da latte crudo ai sensi dei regg. (CE) 852-853/2004.

Facendo seguito a richieste di chiarimento pervenute da alcune Regioni, circa l'utilizzo di latte crudo per la produzione di gelati, nonché acquisito il parere del Coordinamento Tecnico Interregionale per la Sicurezza Alimentare, si comunica quanto segue.

Per quanto riguarda la produzione di gelati a partire da latte crudo immessi in commercio **senza trattamento termico** si ribadisce l'obbligo di riconoscimento delle imprese alimentari ai sensi del reg. (CE) 853/2004 così come indicato nella *"Guida all'attuazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 in materia d'igiene degli alimenti d'origine animale"* n. SANCO/1732/2008 Rev. 7 del 16 febbraio 2009 nonché nella nota prot. n. 33814/P del 26 settembre 2006 del Ministero della Salute.

La guida comunitaria del 16 febbraio 2009 prevede quanto segue:

- Nell'allegato III *"Classificazione in base alle attività"*:
 - per la *"combinazione di alimenti d'origine vegetale con alimenti non trasformati d'origine animale commercializzati in quanto tale si richiede riconoscimento dei locali ai sensi del 853/2004 e l'apposizione di un marchio identificazione"*;
 - per la *"combinazione di alimenti d'origine vegetale con alimenti non trasformati d'origine animale e ulteriore trasformazione del tutto"* si richiede riconoscimento dei locali ai sensi del 853/2004 e l'apposizione di un marchio identificazione (esempio: *"gelato a base di latte crudo"*).

La medesima linea guida comunitaria riporta inoltre :

– Nel paragrafo 3.5 “ Dettaglio” :

- *attività che includono la vendita o la fornitura diretta di alimenti di origine animale al consumatore finale. Ciò implica che: ...omissis...In conformità con la definizione di “commercio al dettaglio” il termine “attività” include la trasformazione nel punto vendita per il consumatore finale.*
Per quanto riguarda il commercio all'ingrosso (ovvero nel caso in cui un esercizio all'ingrosso o al dettaglio svolge attività finalizzate a fornire alimenti ad un altro esercizio) si applica il reg. (CE) n 853/2004, tranne che: ...omissis... se la fornitura è in base alla legislazione nazionale, un'attività marginale, localizzata e limitata di un esercizio al dettaglio i cui prodotti sono in prevalenza destinati al consumatore finale. In tal caso si applica solo il regolamento (CE) n 852/2004.

– Nel paragrafo 4.2. “Riconoscimento degli stabilimenti di piccole dimensioni”:

- *“nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004 non rientra il commercio al dettaglio (movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e loro stoccaggio nel punto di vendita). Ciò suppone che se la fabbricazione e la vendita di formaggio avvengono in un punto di vendita al dettaglio (ad esempio, l'azienda agricola), tali attività sono soggette solo al rispetto delle prescrizioni fissate nel regolamento (CE) n. 852/2004, ovvero ciò che viene richiesto è la registrazione dello stabilimento e non il riconoscimento.*

Per quanto sopra la registrazione ai sensi del reg.(CE) 852/2004 è consentita qualora le imprese di produzione del gelato, anche quando si riforniscano di latte crudo direttamente da aziende agricole:

- lo sottopongano, prima della lavorazione, ad un trattamento termico (alta/bassa pastorizzazione) e
- riforniscano direttamente il consumatore finale e/o dettaglianti locali purchè quest'ultima attività sia marginale, locale e ristretta.

I controlli ufficiali presso dette imprese alimentari (gelaterie) dovranno tenere in considerazione i piani di controllo di cui si è dotato l'OSA a garanzia della sicurezza alimentare, nonchè dovranno tenere conto di tale tipologia di produzione ai fini della categorizzazione del rischio e della relativa frequenza dei controlli così come stabilito dal reg. (CE) 882/2004.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Silvio Borrello)

